



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 022 del 20/02/2019

Oggetto: autorizzazione al pagamento delle competenze di lite in favore dell'avv. Giorgio Fontana relative al giudizio di appello proposto da C.T.I.-ATI S.p.a. c/ Pisano Giuseppe, definito con sentenza n.7070/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03.12.2018.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

che, con ricorso giudiziario ex art. 414 c.p.c. depositato presso la cancelleria del Tribunale di Avellino-sez. lav. in data 30 marzo 2012 e notificato in data 07.11.2012, il sig. Pisano Giuseppe, dipendente della C.T.I.-ATI S.p.a., impugnava il provvedimento disciplinare di 5 giorni di sospensione irrogato nei suoi confronti dal consiglio di disciplina della C.T.I.-ATI S.p.a con decisione del 15.06.2012, chiedendo al Giudice adito di voler dichiarare nullo e comunque illegittimo il provvedimento impugnato, con condanna della società convenuta al pagamento dei giorni di retribuzione non corrisposti;

-che, con delibera 039 del 22.11.2012, veniva conferito all'avv. Giorgio Fontana l'incarico di resistere nel giudizio "de quo";

-che, instauratosi il contraddittorio, il Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, dott. Ciro Luce, con sentenza n. 390 del 23.04.2014, accoglieva il ricorso presentato da Pisano Giuseppe annullando la sanzione disciplinare impugnata, condannando la C.T.I.-ATI S.p.a. al pagamento delle retribuzioni non erogate in conseguenza della sanzione, compensando le spese di lite per la metà, liquidate nella somma di € 1.346,50, di cui 1.171,00 per compensi ed € 175,50 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

-che, con delibera n. 01.05 del 27.05.2014 veniva affidato all'avv. Giorgio Fontana l'incarico di proporre appello avverso la sentenza n. 390 emessa dal Tribunale di Avellino in data 23.04.2014;

Rilevato:

- che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 7070/2018 del 03.12.2018, ha rigettato l'appello condannando la C.T.I.-ATI Spa al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.250,00, oltre spese generali, Iva e Cap, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Petrozziello dichiaratosi distrattario;

Considerato:

- che, con email acquista al protocollo aziendale in data 15.02.2019 al n. 1592/2019, l'avv. Giorgio Fontana, effettuando una riduzione del 20% sui minimi tariffari, ha chiesto il pagamento della somma di € 4.804,70 per onorari, € 337,50 per spese esenti, oltre Iva e Cap, a titolo di compenso legale per l'attività svolta nel giudizio de quo;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Giorgio Fontana, della somma di € 4.804,70 per onorari, € 337,50 per spese esenti, oltre Iva e Cap, come da preavviso di fattura allegata;

Ravvisata:

-la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2019-2021;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- autorizzare, per l'effetto, il pagamento, in favore dell'avv. Giorgio Fontana, della somma di € 4.804,70 per onorari, € 337,50 per spese esenti, oltre Iva e Cap, a titolo di compenso legale per l'attività svolta nel giudizio di appello proposto da C.T.I.-ATI S.p.a. c/ Pisano Giuseppe avverso la sentenza di 1° grado n. 390/14 emessa dal Tribunale di Avellino sez. lavoro in data 23.04.2014;

- mandare agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Alberto De Sio -